



UNIVERSITÀ DI PISA

REGOLAMENTO INTERNO DEL CORSO DI DOTTORATO IN INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE

PARTE I

Disposizioni generali

Articolo 1 – Il corso di dottorato

1. Lo scopo del corso di dottorato è la formazione di persone di elevata preparazione in grado di ottenere risultati originali nelle seguenti aree di ricerca, elencate in ordine alfabetico:

- *Analog and RF circuit design*
- *Assistive technologies and Rehabilitation*
- *Automation*
- *Communications*
- *Digital circuits and systems*
- *Distributed and Embedded Systems, and Pervasive Computing*
- *Electromagnetics*
- *Guidance and Navigation*
- *Industry 4.0/Cybersecurity, Big Data*
- *Industry 4.0/Augmented Reality*
- *Industry 4.0/Internet of Things*
- *Industry 4.0/Advanced Manufacturing*
- *Industry 4.0/Additive Manufacturing*
- *Industry 4.0/IT & Society*
- *Information Systems*
- *Intelligent Systems*
- *Medical Imaging*
- *Micro/Nanosystems and Nanoelectronics*
- *Nanotechnologies*
- *Networking*
- *Radar Systems*
- *Remote Sensing*
- *Robotics*
- *Sensors, Biosensors, and Intelligent Materials*
- *Signal and Image processing*
- *Vehicular and power electronics*

2. La lingua ufficiale del corso di dottorato è l'italiano. I seminari, i corsi, le verifiche e la discussione della tesi di dottorato sono tenuti in Italiano o in inglese, a seconda del grado di comprensione degli studenti frequentanti. La tesi di dottorato dovrà essere di norma redatta in inglese, salvo autorizzazione del collegio dei docenti su richiesta dell'allievo o di un supervisore.

3. L'attivazione e la disattivazione degli eventuali curricula in cui il Dottorato può essere suddiviso sono deliberate dal Collegio dei Docenti a maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi membri. Contestualmente, il Collegio nomina un responsabile scientifico per ogni curriculum.
4. Il dipartimento sede amministrativa del corso è il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione.
5. L'Università di Pisa promuove la parità e le pari opportunità tra uomini e donne e, pertanto, nel presente regolamento farà uso del genere maschile, da intendersi sempre riferito ad entrambi i sessi, solo per esigenze di semplicità e sinteticità.

Articolo 2 - Organi del corso del dottorato

1. Sono organi del corso il coordinatore e il collegio dei docenti ai sensi della normativa vigente, nonché la Giunta di Dottorato, secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo.
2. Per poter far parte del Collegio dei docenti, ogni membro interno o esterno all'Ateneo deve dare evidenza che i propri titoli siano in linea con i criteri ANVUR/MIUR di accreditamento del Dottorato, per quel che riguarda i requisiti del Collegio stesso, sia in termini di numerosità dei ruoli che di qualità e quantità dell'attività scientifica.
3. Il Coordinatore designa un Vice Coordinatore fra i professori o i ricercatori dell'Università di Pisa appartenenti al Collegio dei Docenti. Il Vice Coordinatore supplisce il Coordinatore in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o di assenza di quest'ultimo.
4. La Giunta è composta dal Coordinatore e da quattro membri eletti dal Collegio dei Docenti tra i suoi componenti. Essa decade con il mandato del Coordinatore. La Giunta coadiuva il Coordinatore nell'esercizio delle sue funzioni ed esercita attività istruttorie sulle materie attribuite al Collegio dei Docenti. Il Collegio dei Docenti, con maggioranza assoluta dei suoi componenti, può delegare alla Giunta, precisando criteri, durata e limiti della delega, la deliberazione su argomenti di sua competenza. La delega perde comunque efficacia col decadere del Coordinatore.
5. Le riunioni del collegio dei docenti si svolgono secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia. Esse si svolgono anche per via telematica secondo le seguenti modalità:
 - Il partecipante comunica in anticipo al Coordinatore la sua intenzione di partecipare in via telematica alla riunione del Collegio, e indica il proprio identificativo per la chiamata;
 - Preliminarmente all'inizio della riunione viene stabilita la connessione secondo le modalità di cui sopra, connessione che sarà attiva per tutta la durata della seduta. Il partecipante così connesso viene registrato presente;
 - Non più del 20% del totale dei presenti può essere connesso in via telematica per concorrere al raggiungimento del numero legale per le deliberazioni.

PARTE II

Ammissione

Articolo 3 - Ammissione

1. Ai sensi della normativa vigente, l'ammissione al dottorato avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica oppure secondo la procedura di ammissione in sovrannumero.

Articolo 4 - Prove di ammissione

1. L'esame di ammissione consiste nella valutazione di un progetto di ricerca e di un curriculum vitae, seguita, in caso di esito positivo, da un colloquio. Per la valutazione comparativa dei candidati la Commissione ha a disposizione un totale di 100 punti così suddivisi:

- a) fino ad un massimo di 50 punti per il curriculum e per il ;
progetto di ricerca;
- c) fino ad un massimo di 50 punti per il colloquio.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano conseguito almeno 30 punti sui 50 disponibili nella valutazione del curriculum e del progetto di ricerca. Il colloquio tende a verificare le potenzialità del candidato ad inserirsi positivamente nelle attività di ricerca di interesse del Dottorato. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una valutazione di almeno 30 punti su 50.

Articolo 5 - Commissione esaminatrice

1. Le commissioni esaminatrici per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca sono nominate ai sensi della normativa vigente.

PARTE III

Frequenza corsi di dottorato

Articolo 6 - Supervisore

1. Il collegio dei docenti all'inizio del primo anno individua, per ciascun dottorando, almeno un supervisore scelto tra i membri del Collegio dei Docenti. Possono essere individuati ulteriori supervisori di adeguata qualificazione anche appartenenti a enti esterni.
2. I supervisori hanno il compito di guidare ed assistere lo studente nella definizione del percorso formativo e delle ricerche volte alla preparazione della dissertazione finale. Sono altresì tenuti a partecipare alle riunioni annuali di verifica delle attività degli studenti (Art. 7), senza diritto di voto se esterni al Collegio.

Articolo 7 - Attività compatibili e incompatibili

Le attività compatibili ed incompatibili sono regolate dalla normativa vigente e in particolare dal Regolamento dei Dottorati di Ricerca di Ateneo.

Articolo 8 - Verifica delle attività degli allievi

1. Il collegio dei docenti, a conclusione di ogni anno accademico e previa acquisizione del parere motivato del supervisore, verifica il completamento delle attività formative e di ricerca previste per ciascun dottorando, secondo le procedure indicate ai commi successivi.
2. Al termine del primo e del secondo anno, ogni allievo presenta al Collegio dei Docenti una relazione scritta sull'attività e le ricerche svolte. I risultati vengono illustrati dall'allievo al Collegio dei Docenti in seduta pubblica, con la presenza dei supervisori. Sulla base dei risultati ottenuti il Collegio valuta l'assiduità e l'operosità dell'allievo e il grado di preparazione raggiunto, tenendo conto del programma di attività previsto per quell'anno. In base a tale valutazione, il Collegio dei Docenti ammette l'allievo all'anno successivo ovvero propone la sua esclusione dal corso.
3. Al termine dell'ultimo anno di corso, l'allievo presenta in forma scritta una sintesi dei risultati conseguiti nell'arco dei tre anni. Questi vengono illustrati dall'allievo al Collegio dei Docenti in seduta pubblica, con la presenza dei supervisori. Il Collegio dei Docenti formula un giudizio sull'attività svolta dall'allievo, approvandola o decidendo l'esclusione dal corso di Dottorato.

PARTE IV

Conseguimento titolo

Articolo 9 - Esame finale

1. Le modalità di ammissione e sostenimento dell'esame finale seguono la normativa generale stabilita dal Regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca.

Articolo 10 - Commissione esaminatrice

1. La commissione è composta secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Viene nominata una commissione per ogni candidato all'esame finale, che includerà almeno tre membri provenienti da Atenei o Enti di Ricerca, di cui uno facente parte del Collegio dei docenti e due esterni all'Università di Pisa, uno dei quali possibilmente proveniente da un Ateneo o un Ente di Ricerca estero

PARTE V

Accordi e internazionalizzazione

Articolo 11 - Convenzioni e consorzi

1. Al fine di realizzare efficacemente il coordinamento dell'attività di ricerca di alto livello nazionale e internazionale, l'Università di Pisa può stipulare convenzioni e istituire consorzi, finalizzati anche a rilasciare un titolo multiplo o congiunto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 12 - Dottorato in co-tutela

1. I dottorandi dell'Università di Pisa e di atenei esteri possono frequentare il dottorato in co-tutela per la realizzazione della tesi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle condizioni concordate nella convenzione.

Articolo 13 - Doctor Europaeus

1. Su richiesta del dottorando, l'Ateneo può rilasciare la certificazione di *Doctor Europaeus / International Doctorate* qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente.

PARTE VI

Applicazione

Articolo 14 - "Disposizioni finali"

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del regolamento di ateneo sul Dottorato di ricerca, il presente regolamento ed eventuali successive modifiche, sono proposte dal collegio dei docenti, approvate dai Consigli di Dipartimento, che concorrono alla istituzione del corso, e trasmesse all'amministrazione centrale per la successiva approvazione da parte del senato accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa di Ateneo e alla normativa statale in quanto applicabile.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito web di ateneo nell'Albo Ufficiale Informatico.